



ALLEGATO 8

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI E SERVIZI PER LA GESTIONE ED
IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIRES DELLA REGIONE BASILICATA
[CIG: 5678148BF3 – CODICE GARA: 5525644]**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Durata contrattuale	3
Art. 3. - Stipulazione del contratto.....	3
Art. 4. - Spese contrattuali e oneri diversi	4
Art. 5. - DUVRI.....	4
Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto	4
Art. 7. - Tempi di fornitura, installazione, verifica di conformità.....	4
Art. 8. - Corrispettivo della fornitura	4
Art. 9. - Revisione dei prezzi.....	4
Art. 10. - Tracciabilità dei flussi finanziari	4
Art. 11. - Modalità di pagamento.....	4
Art. 13. - Inadempimenti e penalità.....	6
Art. 14. - Modalità di applicazione delle penalità	7
Art. 15. - Risoluzione del contratto	7
Art. 16. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità.....	8
Art. 17. - Foro competente	8
Art. 18. - Norma di rinvio	8



Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto di fornitura di sistemi e servizi per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo del DIRES della Regione Basilicata.

La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui deve corrispondere l'offerta sono quelle di cui al Capitolato Tecnico.

Art. 2. - Durata contrattuale

Il contratto avrà durata di **3 (tre) anni** con decorrenza dalla data prevista nel contratto.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza contrattuale così come poc'anzi definita, l'Azienda Sanitaria verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi alla medesima impresa aggiudicataria del contratto iniziale, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per ulteriori 2 (due) anni rispetto alla data naturale di scadenza.

L'importo a base di gara (per l'intera durata massima dell'appalto: 3+2 anni) è determinato in € 2.398.594,00, oltre IVA prevista per legge, inclusivo dei costi per la sicurezza relativi alle interferenze desumibili dal D.U.V.R.I., quest'ultimi non soggetti a ribasso.

Il contratto avrà decorrenza indicata in apposito documento redatto in contraddittorio con la Ditta al termine dell'avvenuto collaudo e di tutte le operazioni indicate nel capitolato tecnico (CT).

L'Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto per suo motivato e insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che la Ditta possa pretendere danno o compensi di sorta. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Nelle more dell'espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di anni uno. La suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di inadempienza l'Azienda Sanitaria si rivarrà sul deposito cauzionale.

La risoluzione, estensione o riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche dell'Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi oggetto della presente gara, e ciò senza alcun aggravio per l'Azienda Sanitaria stessa per risarcimento, indennizzo o altro titolo.

Art. 3. - Stipulazione del contratto

La Ditta dovrà produrre i seguenti documenti, prodotti in originale e rilasciati dalle competenti Autorità in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della comunicazione di aggiudicazione:

- tutti i documenti richiesti dalla SA in fase di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare in relazione al presente appalto, e generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché dichiarazione contenente l'impegno a comunicare ogni modifica relativa a tali dati.

Qualora dagli accertamenti di cui alla vigente normativa antimafia e/o dall'esame della documentazione risultasse che la Ditta non sia in possesso dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, l'Azienda Sanitaria disporrà la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, c. 9 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice"), il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice.

Il contratto, stipulato mediante forma pubblica amministrativa, sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura dell'Azienda Sanitaria.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al capitolato speciale, al capitolato tecnico e ai relativi allegati:

- il disciplinare di gara;
- l'offerta aggiudicata;
- la polizza fideiussoria;



Art. 4. - Spese contrattuali e oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti presuntivamente calcolate in € 280,00, saranno per intero a carico della Ditta.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal comma 35 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, la Ditta ha l'obbligo di rimborsare all'Azienda Sanitaria le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (ancora vigente ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice), ai sensi di quanto disposto dal comma 35 del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2012, n. 221.

Art. 5. - DUVRI

La Ditta avrà l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni ed alle cautele indicate dall'Azienda Sanitaria nel DUVRI (rif. Allegato 8a) ovvero a quelle successivamente precisate in occasione della riunione obbligatoria di coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria. La violazione di tale obbligo comporterà inadempimento contrattuale.

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, la Ditta avrà l'obbligo di contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria per il coordinamento e gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza, come precisato dal succitato DUVRI preliminare allegato.

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La SA (Stazione Appaltante) eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 101 e seguenti del Codice.

A tale scopo, in fase di approvazione delle risultanze della gara, verrà nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto. Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria (DA) ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 7. - Tempi di fornitura, installazione, verifica di conformità

Si rinvia a quanto previsto dettagliatamente dal Capitolato Tecnico, qui integralmente richiamato.

Art. 8. - Corrispettivo della fornitura

I prezzi offerti in sede di gara si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio e, quindi, saranno fissi ed invariabili. Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

Art. 10. - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Azienda Sanitaria, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

L'Azienda Sanitaria procederà mediante una semplice dichiarazione, alla risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte della Ditta della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa anzidetta.

Art. 11. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà a seguito della presentazione della fattura redatta secondo le norme in vigore, da emettersi con cadenza annuale fino alla conclusione del rapporto contrattuale.



I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente alla Ditta. Ai fini del pagamento sarà osservata la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione, da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto, delle prestazioni eseguite;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi articoli;
- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità
- Emissione da parte della Ditta della fattura con le scadenze suindicate, considerando quanto di seguito riportato:
 - a) Diminuita delle eventuali penalità
 - b) Contenere il riferimento al contratto e alla prestazioni cui si riferisce e al CIG (codice identificativo gara). La Ditta è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia; comunque in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

Nella fattura dovrà essere indicato il conto effettivo sul quale appoggiare le relative operazioni, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 17/12/2010, n. 217 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Al fine dell'emissione della fattura elettronica, si riportano, nel seguito le credenziali dell'Azienda Sanitaria:

Denominazione Ente	Azienda Sanitaria Locale di Potenza ASP
Codice Univoco Ufficio	UFGKRGX
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Codice fiscale del servizio di F.E.	01722360763
Ultima data di validazione del C.F.	30/04/2013
Data di avvio del servizio	31/03/2015
Provincia dell'ufficio	Pz
Comune dell'Ufficio	Potenza
Indirizzo dell'ufficio	Via Torraca, 2
Cap dell'ufficio	85100
Regione dell'ufficio	Basilicata

E' fatto obbligo alla ditta di indicare il recapito postale, precisare le modalità con le quali la Tesoreria dell'Azienda Sanitaria dovrà effettuare il pagamento, comunicare eventuali intervenuti cambiamenti. L'Azienda Sanitaria declina ogni responsabilità per il mancato incasso da parte della Ditta, di pagamenti non pervenuti per omissione o intempestività della predetta comunicazione.

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 111 del Codice, e solo successivamente al completamento di verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture, avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n.63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00. Il pagamento delle fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche portate dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192 entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture o se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria.

Si precisa al riguardo che per decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda Sanitaria del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

In caso di contestazione sulle prestazioni oggetto del contratto e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

Qualora la Ditta sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.



Si applicano, inoltre, i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del Codice.

L'Azienda Sanitaria al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa.

Art. 12. - Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 13. - Inadempimenti e penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta in dipendenza delle attività oggetto del presente capitolato e del Capitolato Tecnico, costituiscono motivo di applicazione di una penale che determinano l'onere da parte della Ditta al risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti comunque derivanti per l'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria potrà applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale minima dello 0,03% del valore contrattuale e massima dello 0,05% a seconda della gravità dell'inadempienza.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave, l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio ma saranno, in ogni caso, valide e incontestabili anche se effettuate dai soli rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, che si riserva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento in presenza di inadempienze ritenute, a suo insindacabile giudizio, particolarmente gravi.

La Ditta è tenuta al pagamento di penali qualora nell'esecuzione della fornitura e di ogni altra prestazione contrattuale, vengano riscontrate, in particolare, le deficienze di seguito riportate:

- a. Mancato rispetto della tempistica relativa all'avvio del sistema: 0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno solare;
- b. Interruzione della fornitura e/o dei servizi connessi, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dall'Azienda Sanitaria: 0,05% dell'importo contrattuale per ogni ora;
- c. Per ogni ora di indisponibilità superiore alla massima indisponibilità annua offerta: 0,03% dell'importo contrattuale;
- d. Mancato rispetto delle condizioni e dei tempi di intervento previsti: 0,03% dell'importo contrattuale per ogni ora superiore ai massimi offerti;
- e. Violazione della sicurezza del sistema anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003+: 0,03% dell'importo contrattuale per ogni violazione;
- f. Qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- g. Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti che coinvolgono l'intero sistema: 0,05% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per ora di ritardo;
- h. Mancata presa in carico e risoluzione degli errori bloccanti che coinvolgono solo parte del modulo oggetto della fornitura: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per ora di ritardo;
- i. Mancata presa in carico e risoluzione degli errori non bloccanti entro i tempi stabiliti e/o mancata produzione della relativa documentazione e/o mancato adeguamento dei sorgenti alle sopravvenute nuove normative entro i tempi stabiliti o richiesti dalla stessa norma: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per giorno solare di ritardo;
- j. Difformità dei documenti e delle procedure di esercizio del contratto: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per difformità accertata
- k. Mancato rispetto di uno dei criteri di qualità del codice: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per ogni difformità accertata.
- l. Ritardo e/o mancato rispetto dei tempi di consegna del progetto derivante da una richiesta di intervento MEV o di assistenza sistemistica: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per giorno solare di ritardo.

- m. Ritardo nelle consegne di adeguamenti dei sistemi informatici (MEV): 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per giorno solare di ritardo;
- n. Mancato superamento del grado di soddisfacimento per la formazione minimo del 80% del personale delle Aziende oggetto di formazione: penale del 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara. E' fatto obbligo di ripetizione del servizio di formazione erogato e raggiungimento della soglia di soddisfacimento minima indicata nel presente punto;
- o. Mancata indicazione dei recapiti aziendali della Ditta e/o mancata indicazione delle variazioni avvenute durante l'attuazione del progetto e mancato utilizzo della posta PEC per le comunicazioni ufficiali: penale di 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara per ciascuna inadempienza;
- p. Mancato rilascio finale di tutti i sorgenti in manutenzione con la relativa documentazione nelle modalità e formati previsti: incasso della cauzione definitiva. In particolare dovrà fornire:
 - a. la documentazione riguardante tutti gli schemi dei dati ed i relativi vincoli (Dizionario dei dati)
 - b. la documentazione tecnica relativa all'avvio e alla messa in esercizio del sistema ed alla versione in uso a fine contratto
 - c. il codice sorgente e la documentazione relativa ad eventuali componenti software realizzate nel corso del contratto quale Manutenzione Evolutiva (MEV)
 - d. tutto il codice sorgente relativo alla versione del software fornita in gara ed ogni sua successiva versione prodotta durante la fase contrattuale.
- q. Sostituzione di una delle figure professionali indicate in sede di presentazione dell'offerta non concordata con il responsabile di esecuzione del contratto di ciascuna azienda partecipante all'URA: 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara.
- r. Eventuali altri inadempienze ritenute non gravi dal responsabile di esecuzione del contratto: penale di 0,03% dell'ammontare netto contrattuale annuo posto a base di gara.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero, e si protrassero in misura ritenuta intollerante dall'Azienda Sanitaria, la medesima si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti del caso, ponendo a carico della Ditta le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 14. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 15. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;

- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 16. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari della SA in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 17. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Potenza con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 18. - Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.